Allontanamenti, Terragni: “L'ascolto del minore deve essere reale”

"Famiglia del bosco e non solo: l'Onu ci richiama al rispetto dei diritti dei bambini"

“L’articolo 12 della Convenzione di New York sancisce il diritto del fanciullo capace di discernimento (“*capable of forming his or her own views”*) di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguardi e senza limitazioni pregiudiziali legate all’età. Ma secondo il Comitato Onu per i diritti dell’Infanzia – che si è recentemente pronunciato sul caso di un minore italiano la cui volontà “non è stata tenuta in alcun conto” – il nostro Paese ha violato questo diritto. Una pronuncia che impone un’ampia riflessione oltre al caso specifico”. Così l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni.

Nel corso dell’ultimo anno sono giunti all’attenzione dell’Autorità svariati casi accomunati da mancato, insufficiente e/o inadeguato ascolto di minori. “Situazioni differenti – da Trieste alla vicenda di “Stella” a Monteverde, da Napoli alla famiglia nel bosco – in cui la volontà di minori chiaramente dissenzienti di fronte alla prospettiva di essere separati dal/dai genitori conviventi non è stata adeguatamente considerata”.

“Troppo spesso – continua la Garante – tale dissenso viene ignorato, reinterpretato, minimizzato o ricondotto a presunti condizionamenti, senza lasciare spazio alla possibilità che il bambino stia esprimendo il suo autentico desiderio di permanere nel contesto di vita in cui ha costruito i propri legami e nel quale riconosce i propri riferimenti affettivi, e le cui eventuali problematicità e criticità potrebbero in molti casi essere affrontate senza interventi traumatici come l’allontanamento”.

“Oggi – sottolinea Terragni – l’Onu ci restituisce dunque un’immagine dell’Italia che attiva l’attenzione e la preoccupazione dell’Autorità: quella di un Paese che spesso non ascolta minori e che non riconosce adeguatamente il loro diritto a esprimersi e a vedere considerate le proprie opinioni”.

“Preoccupazione – dice ancora la Garante – che non riguarda solo l’omesso ascolto, ma anche il rischio di alterazione del significato delle dichiarazioni autentiche del minore, in particolare in caso di intervento da parte di professionisti, consulenti ed esperti delle professioni psicologiche. Sussiste infatti il pericolo che nell’interpretazione degli adulti la voce del bambino perda il suo significato originario, soprattutto quando esprime una contrarietà rispetto a decisioni che comportano cambiamenti profondi e potenzialmente traumatici del proprio assetto di vita”.

Secondo quanto affermato dalla difesa e riportato da organi di stampa, sarebbe questo il caso della famiglia nel bosco: l’ascolto dei bambini Trevaillon si sarebbe avvalso di “domande suggestive” e si sarebbero verificate “discrepanze” tra le risposte effettive dei bambini e quanto riportato nei verbali. Sempre secondo la difesa, il confronto tra registrazioni e verbalizzazioni avrebbe evidenziato “omissioni, modifiche e ricostruzioni non fedeli delle risposte”.

La Garante coglie, dunque, l’occasione per richiamare il principio secondo cui l’audizione non debba eseguirsi con modalità inquisitorie, direttive o induttive. Domande chiuse, suggestive, incalzanti o formulate per confermare un’ipotesi precostituita finirebbero per orientare le risposte del minore, compromettendo la genuinità e l’autenticità delle sue dichiarazioni e vanificando l’ascolto e la sua finalità. “Come previsto dalla legge, al minore ascoltato vanno garantite condizioni di serenità, riservatezza e neutralità, prestando attenzione anche alla comunicazione non verbale, fondamentale per la valutazione e l'orientamento del giudice”.

Per garantire che l’ascolto realizzi pienamente la sua funzione costituzionale e convenzionale, la Garante Terragni ricorda le seguenti raccomandazioni operative:

1. neutralità e accoglienza del *setting*: creare un ambiente empatico, riservato e privo di connotazioni che possano intimidire il minore, spiegandogli con chiarezza il senso dell'incontro e rassicurandolo sul fatto di non essere chiamato a "giudicare" i genitori, né a portare il peso di decisioni conclusive;
2. divieto di porre domande suggestive o induttive. Adottare tecniche di ascolto attivo e domande aperte, lasciando al minore i propri tempi di narrazione senza interruzioni, forzature, giudizi di valore o tentativi di indirizzarne le risposte;
3. assicurare la sistematica registrazione audiovisiva dell'audizione quale presidio di fedeltà espressiva;
4. riconoscere dignità e centralità al vissuto espresso spontaneamente dal minore, escludendo qualsiasi forma di pressione durante l'audizione.

"L'articolo 12 della Convenzione di New York – conclude la Garante – non può in nessun caso rimanere una dichiarazione di principio, ma deve trovare piena e concreta applicazione in ogni procedimento che riguarda la vita dei minori".

Roma, 16 novembre 2026

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Via del Tritone 132 – 00187 Roma